

COMUNE DI VILLASPECIOSA

Parere n. 06 del 23 giugno 2021

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di giugno in Cagliari il Revisore Dr. Gian Luca Zicca nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 4 del 19 Marzo 2019 ha esaminato la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.10 del 15.06.2021 avente ad oggetto "TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021

Premesso che

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e della tassa sui rifiuti (TARI);
- Come previsto dal comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158;
- Come previsto dall'art. 8 del citato DPR 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa TARI è necessario elaborare ed approvare il "Piano Finanziario" degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 48" e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, *la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio <<chi inquina paga>>, ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della Legge 27.12.2017 n. 205, e la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 12.12.2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;*

- con la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31.10.2019 n. 443/2019/R/RIF, l'autorità di regolazione, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

RICHIAMATO l'art. 6 della Delibera 443/2019/R/RIF avente ad oggetto "Procedura di approvazione" che prevede:

6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020.

VISTE

- La deliberazione ARERA n. 444/2019 e il Testo Integrato in Tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- La deliberazione ARERA 12 marzo 2020 59/2020/R/com di aggiornamento delle tempistiche di applicazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 444/2019 in conseguenza dell'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con cui sono stati introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale "l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO CHE

- a seguito delle citate delibere ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- nel caso del Comune di Villaspeciosa, ai fini della redazione del PEF secondo lo schema ARERA, si deve tener conto del fatto che nella Regione Sardegna non esiste l'autorità d'ambito;
- le attività inerenti il servizio integrato dei rifiuti nel Comune di Villaspeciosa sono gestite dalla SOIKOS S.r.l. a fare data dal 01.11.2018
- il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per il piano finanziario per l'anno 2019;
- si intende provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023;

VISTI

- il "Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021" predisposto, nel rispetto della norma di cui all'art. 8 del DPR 158/1999, corredato dei seguenti atti:
 - a) la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
- c) La validazione del Piano Finanziario 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto del valore di euro 313.662,94 in quanto vengono rispettati i limiti alla crescita Tariffaria 2021 rispetto al 2019 previsti dal MTR;
- il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ente;
- il parere di regolarità contabile

Verificata

la coerenza delle previsioni in esso contenute con i dati contabili del Bilancio esercizio 2021.

Esprime parere favorevole

Cagliari, 23 giugno 2021

Firmato digitalmente

Il Revisore Unico

Dott. Gian Luca Zicca